Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Lunedì 20 febbraio | Numero 42

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 | per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 | spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge [illegible] novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE *29 gennaio 1922, n.* 117, *recante disposizioni per la riduzione dei canoni (estagli) nelle miniere di zolfo della Sicilia.*

REGIO DECRETO-LEGGE *29 gennaio 1922, n.* 118, *che stabilisce le norme per l'accertamento delle infermità degli impiegati assistiti dall'Opera di previdenza di cui al R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.*

REGIO DECRETO-LEGGE *2 febbraio 1922, n.* 119 *che reca provvedimenti per il Consorzio zolfifero siciliano.*

REGI DECRETI *nn.* 2102, 2103, 2104, 73, 79, 80 *e* 120 *riflettenti*: *contributi scolastici, erezioni in Ente morale e cambiamenti di denominazione di Comune.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di alcune Amministrazioni comunali.*

DECRETO MINISTERIALE *circa l'impiego in esenzione di tassa dell'alcool adulterato nella fabbricazione della formaldeide saponata.*

DECRETO MINISTERIALE *per la denunzia di titoli del Debito pubblico prebellico ungherese.*

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero del tesoro*: Rettifiche d'intestazione — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la situazione dell'industria zolfifera siciliana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto, dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti che assumono di essere soverchiamente gravati dalla misura dei canoni in natura (estagli) stabilita nei contratti di gabella, subgabella, o cottimo generale delle zolfare della Sicilia, hanno diritto, nonostante qualsiasi patto in contrario, di adire le Commissioni arbitrali di cui al successivo art. 2, per chiedere che detta misura sia equamente ridotta.

Art. 2.

Qualora non intervenga accordo speciale fra le parti per la riduzione degli estagli, sulle controversie decidono le Commissioni provinciali, costituite nei capoluoghi delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Catania, così composte:

a) un giudice, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo, che la presiede;

b) un rappresentante dei proprietari di miniere ed un rappresentante degli esercenti, nominati dal prefetto della Provincia.

Le Commissioni provinciali sono costituite con decreti dei prefetti delle rispettive Provincie, da pubblicarsi sul Foglio degli annunzi giudiziari.

Esse hanno sede presso il tribunale civile del capoluogo delle rispettive Provincie.

Art. 3.

Le Commissioni determinano la misura della riduzione degli estagli, in guisa da assicurare all'esercente un equo profitto.

La riduzione non può essere superiore al trenta per cento riguardo alle miniere munite d'impianti meccanici, ed al venti per cento riguardo alle altre.

Ove le Commissioni riconoscano che occorra una maggiore riduzione per assicurare in qualche caso un equo profitto a favore degli esercenti, questi hanno diritto alla rescissione dei contratti.

Le Commissioni stabiliscono inoltre la durata della riduzione degli estagli, che può estendersi fino a tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i contratti aventi scadenza anteriore al termine predetto sono prorogati fino al compimento del periodo di durata della riduzione degli estagli.

Per i contratti di subgabella e di cottimo generale, le Commissioni possono stabilire condizioni speciali.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali è ammesso ricorso alla Commissione centrale che ha sede in Palermo, ed è così composta:

a) un consigliere della Corte d'appello di Palermo, che la presiede, nominato dal primo presidente della Corte stessa;

b) il presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca autonoma di credito minerario e l'ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta;

c) un proprietario di miniere ed un esercente, nominati dal ministro per l'industria ed il commercio.

La Commissione centrale è costituita con decreto del ministro d'industria e commercio, d'accordo col ministro della giustizia e degli affari di culto, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Essa ha sede presso la Corte d'appello di Palermo.

Art. 5.

I membri della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, delle categorie dei proprietari ed esercenti, sono scelti tra le rispettive classi o tra i loro rappresentanti, tenute presenti le designazioni degli interessati o delle loro organizzazioni.

Nei casi d'urgenza o d'impedimento dei membri effettivi, così nella Commissione centrale come nelle Commissioni provinciali, funzionano in loro vece membri supplenti, scelti nelle stesse categorie cui i primi appartengono.

I membri supplenti sono nominati dalle stesse autorità che procedono alla nomina dei titolari.

Il presidente della Banca di Credito minerario e lo ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta designano ciascuno il supplente che deve sostituirli in caso di assenza o di impedimento, scegliendolo rispettivamente nel seno del Consiglio di amministrazione della Banca e tra gli ingegneri appartenenti al Distretto minerario di Caltanissetta.

L'Ufficio di segretario della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali è tenuto singolarmente da un funzionario di cancelleria, designato rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello di Palermo e dai presidenti dei tribunali dei capoluoghi delle quattro Provincie.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, occorre la presenza di tutti i membri titolari o dei rispettivi supplenti.

Quando si verifichi per tre sedute consecutive, la contemporanea assenza del titolare e del rispettivo supplente, rappresentanti dei proprietari o degli esercenti, i membri non intervenuti decadono dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata dal presidente, e alla sostituzione dei membri decaduti sarà sollecitamente provveduto dall'autorità competente.

Sono ineleggibili all'ufficio di membri della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali i deputati al Parlamento nazionale.

Art. 7.

Le decisioni delle Commissioni provinciali, contro le quali non sia presentato ricorso nel termine di quindici giorni dalla notificazione, e le decisioni della Commissione centrale, hanno forza di titolo esecutivo e non sono soggette a gravame, eccetto che per incompetenza o eccesso di potere, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 1ª).

Qualora nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali intervenga la conciliazione fra le parti circa la riduzione degli estagli o la modificazione di altre condizioni contrattuali, dei termini precisi dell'accordo deve essere redatto verbale, che avrà pure valore di titolo esecutivo.

Art. 8.

Iniziata la controversia, fino a quando non sia intervenuta la decisione o la conciliazione di essa, a norma dei precedenti articoli, la riduzione dell'estaglio contrattuale è provvisoriamente determinata nella misura del 15 0|0 per le miniere munite d'impianti mec-

canici, e nella misura del 10 0[0 per quelle che ne sono prive.

Le Commissioni non restano menomamente vincolate da tali riduzioni provvisorie nelle loro decisioni.

Art. 9.

I giudicati delle Commissioni sono soggetti, su richiesta di una delle parti, a revisione annuale, quando siano intervenute variazioni nel costo di esercizio in relazione ai prezzi ricavati dalla vendita dello zolfo.

Le Commissioni decidono sulle domande di revisione, tenendo conto delle condizioni di esercizio di tutto il periodo per il quale è concessa la riduzione dell'estaglio, in modo che operi la compensazione fra i risultati diversi dei vari esercizi.

Art. 10.

Le riduzioni di estaglio non si applicano allo zolfo già fuso o in corso di fusione.

Se prima della pubblicazione del presente decreto, e non anteriormente al 1° gennaio 1921, sia intervenuto tra il proprietario e l'esercente un accordo per la diminuzione dell'estaglio pattuito, e l'esercente intenda tuttavia valersi delle disposizioni del presente decreto, le riduzioni saranno applicate alla percentuale di estaglio stabilita nel contratto di gabella.

Art. 11.

E' in facoltà delle Commissioni di sospendere o limitare le riduzioni provvisorie, di cui all'art. 8, quando gli esercenti non ottemperino tempestivamente alle ingiunzioni loro fatte dalle Commissioni stesse circa le prove e le documentazioni della controversia.

Le Commissioni possono anche, in casi speciali, disporre che l'esercente dia cauzione a favore del proprietario, determinandone l'ammontare e le forme volta per volta.

Art. 12.

Le Commissioni decidono con criterio di equità, senza vincolo di forme, sentite le parti, ed esperiti quei mezzi di prova che ritengono più opportuni.

Per il funzionamento delle Commissioni e per il procedimento da seguire innanzi a loro dalle parti, saranno osservate, se in quanto siano applicabili e non siano state derogate, le norme di procedura per le Commissioni istituite con decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, approvate con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 523, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 13 maggio 1916, n. 113.

Art. 13.

Tutte le spese relative ai giudizi, comprese le indennità spettanti ai commissari, saranno anticipate dall'istante, il quale è tenuto a costituire un deposito preventivo di L. 500; le Commissioni statuiranno anche sulle spese.

Le decisioni delle Commissioni e tutti gli atti inerenti al procedimento sono esenti dalle tasse di bollo e registrati gratuitamente.

I commissari, non residenti nella città sede della Commissione, hanno diritto ad un'indennità giornaliera di L 40, al rimborso del prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio più breve in ferrovia e all'eventuale rifazione delle spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria.

Ai segretari delle Commissioni è corrisposta una medaglia di presenza di L. 20 per ogni giorno di adunanza.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DI RODINÒ — MAURI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 118 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza per gli impiegati civili dello Stato;

Riconosciuta la necessità di definire le infermità previste dal n. 1, lettera *a*) dell'art. 3 di detto decreto, per il diritto all'assegno vitalizio da corrispondersi agli iscritti dispensati dal servizio senza pensione, e di stabilire le forme e i termini per l'accertamento delle infermità stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione a carico dell'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità, e il godimento degli assegni vitalizi che, anteriormente all'attuazione del presente decreto, siano stati già concessi ad iscritti dispensati dal servizio per

infermità, sono subordinati all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, della assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme previste nel regolamento per l'attuazione del decreto dianzi citato.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chiede l'accertamento dell'inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Per gli iscritti dispensati dal servizio anteriormente alla data di attuazione del presente decreto, il triennio decorre da questa data.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 119 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 15 luglio 1906, n. 333 e 30 giugno 1910, n. 361, nonchè il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 e il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1669;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1669, sono sostituite le seguenti:

In sostituzione dell'imposta fondiaria, di quella sul reddito dei fabbricati, di quella sul reddito di ricchezza mobile e sui profitti realizzati in conseguenza della guerra, compresa la loro avocazione allo Stato giusta la legge 24 settembre 1920, n. 1298, nonchè di qualunque altro tributo o tassa diretta o indiretta erariale, provinciale o comunale che sia applicabile secondo le leggi del Regno a carico del Consorzio zolfifero siciliano o dei singoli consorziati per la produzione e per il commercio dello zolfo è dovuta dal Consorzio una tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di zolfo venduto o consegnato al compratore.

La misura di questa tassa, per il periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920 è ragguagliata al prezzo medio effettivo ricavato dalle vendite nella proporzione di L. 1.666 per cento sulle prime L. 300 (trecento) e di L. 16,666 per cento sul maggior prezzo oltre le L. 300

Dal 1° luglio 1920 in poi la misura della tassa è ragguagliata al prezzo medio effettivo ricavato dalle vendite nella proporzione di L. 1 per cento sulle prime L. 300, di L. 2 per cento sul maggior prezzo oltre le L. 300 fino a L. 700 e di L. 10 per cento sul maggior prezzo oltre L. 700.

Art. 2.

Nella tassa indicata all'articolo precedente si intendono comprese le imposte e tasse di cui al 1° comma del precedente articolo, che siano dovute dalla Banca di credito minerario, per tutte le operazioni di credito attive e passive fatte nello interesse dell'industria zolfifera estrattiva della Sicilia.

Sono pure comprese le imposte e tasse suindicate, che siano dovute dagli Istituti di emissione per le anticipazioni fatte sopra fedi di deposito di zolfi o per altre operazioni di credito a favore del Consorzio.

Non vi sono comprese, e saranno pagate secondo le leggi vigenti, le imposte e tasse dovute da commercianti per la vendita o trasformazione dello zolfo acquistato dal Consorzio o da altri, come pure non vi sono comprese le imposte o tasse dovute dagli impiegati o dipendenti dal Consorzio o dai consorziati, o da essi aventi causa ed in genere dai contribuenti non menzionati nell'articolo precedente e nel 1° comma di questo articolo.

Art. 3.

Le norme per l'accertamento e la riscossione della tassa unica e complessiva indicata nell'ultimo comma dell'art. 1, la quale è dovuta anche per il minerale di zolfo od i residui del minerale fuso, di cui all'art. 6 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'industria e commercio, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano alle miniere di zolfo delle altre Provincie del Regno, rispetto alle quali la tassa unica e complessiva sarà dovuta nella stessa misura fissata nel precedente articolo 1 e sarà riscossa con le norme che saranno stabilite col decreto predetto.

Con altro decreto del ministro delle finanze saranno anche stabilite le modalità per l'accertamento della tassa di abbonamento dovuta dal Consorzio zolfifero e dalle miniere di zolfo delle altre provincie del Regno per il periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920 e per il pagamento della tassa medesima. Il Consorzio zolfifero siciliano potrà essere autorizzato ad eseguire in quattro annualità distinte il pagamento della tassa da esso dovuta.

Art. 4.

Il Consorzio zolfifero, per le tasse da esso pagate giusta le disposizioni degli articoli precedenti, ha diritto alla rivalsa verso i singoli debitori delle medesime anche mediante trattenuta sulle somme loro dovute a qualsiasi titolo e potrà perseguire tanto gli intestatari delle fedi di deposito e dei certificati di avanzo di cassa e i loro giratari, quanto il proprietario e gli esercenti delle miniere cui la produzione si riferisce.

Art. 5.

Salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie terza) la sovrimposta provinciale e comunale delle zolfare siciliane rimane consolidata nelle aliquote applicate per l'anno 1905. La sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati è consolidata nelle aliquote applicate per l'anno 1917.

L'intendente di finanza in proporzione della produzione di ogni singola miniera e del reddito attribuibile ai fabbricati nell'anno precedente, farà annualmente, l'applicazione della sovrimposta alle varie miniere in esercizio e ai fabbricati esistenti nel territorio della Provincia o del Comune a cui la sovrimposta spetta.

Art 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2102. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cassano Spinola deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 481, già fissato in lire 3046,73, col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 721, è elevato a L. 6956,73, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 2103. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Bovalino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7073,03 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 777, è elevato a L. 10.797,03, a datare dal 1° ottobre 1921.

N. 2104. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione il contributo scolastico che il comune di Bomporto deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8141,31, col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 278, è elevato a lire 11.865,31 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 73. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione fra i pensionati e le pensionate dello Stato, con sede in Teramo, viene eretta in Ente morale e ne approva lo statuto organico.

N. 79. Regio decreto 5 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Tuoro (Perugia) in quella di Tuoro sul Trasimeno.

N. 80. Regio decreto 15 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Caccavone (Campobasso) in quella di Poggio Sannita.

N. 120. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Unione nazionale della cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922 sul decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Revere (Mantova), Imola (Bologna) e Francavilla Fontana (Lecce).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Revere (Mantova), Imola (Bologna) e Francavilla Fontana (Lecce), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri de RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Revere (Mantova), Imola (Bologna) e Francavilla Fontana (Lecce);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, primo comma, del testo di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette;

DETERMINA:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione della formaldeide saponata, è ammessa a godere dell'esenzione dell'imposta sull'alcool impiegato nella sua preparazione.

Art. 2.

L'alcool di cui all'art. 1 dovrà essere adulterato con un denaturante composto di:

litri 3 di acetone;
litri 1,5 di olio di acetone;
litri 2 di formalina;

per ogni ettolitro d'alcool.

L'acetone e l'olio di acetone saranno forniti dal Laboratorio denaturanti, la formalina dalla Ditta.

Art. 3.

Le Ditte che intendano fruire della concessione di cui al presente decreto dovranno assoggettarsi alla tenuta di un registro di carico e scarico per seguire il movimento dell'alcool adulterato e del prodotto ottenuto.

Qualora la tenuta di tale registro, da riscontrarsi periodicamente dagli agenti di finanza, risultasse irregolare si farà luogo alla revoca della concessione.

Roma, 11 febbraio 1922.

Il ministro
SOLERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

A termini del trattato di pace fra l'Italia e l'Ungheria, i cittadini italiani detentori di titoli del Debito pubblico prebellico ungherese potranno denunziarli alle sezioni di R. tesoreria provinciale. La denuncia dovrà essere fatta entro il 28 corrente e con le modalità qui appresso indicate:

I detti titoli saranno presentati entro il termine su accennato ad una sezione di R. tesoreria provinciale, accompagnati da un elenco in doppio esemplare nel quale siano indicati:

a) la specie dei titoli con esatta distinzione della categoria cui appartengono, secondo l'elenco sotto riprodotto;

b) l'anno di emissione;

c) il valore nominale di ciascun titolo;

d) il numero che contraddistingue ciascun titolo, la valuta in cui è espresso e le relative scadenze;

e) l'importo totale dei titoli denunciati e la quantità complessiva dei titoli.

In calce agli stessi elenchi dovrà essere riportata una dichiarazione con la quale il proprietario attesti sul suo onore che è cittadino italiano, ovvero che ha già presentato formale domanda pel conseguimento della cittadinanza italiana, e che i titoli non sono pervenuti posteriormente al 26 luglio 1921, data dell'entrata in vigore del Trattato del Trianon, da persona appartenente a Stato già nemico.

La dichiarazione, oltre la firma del proprietario dei titoli, dovrà contenere l'esatto indirizzo di questo.

Le sezioni di R. tesoreria accerteranno la corrispondenza dei titoli presentati con le indicazioni contenute nell'elenco, sul quale faranno dichiarazione di concordanza, ove questa risulti accertata.

Un esemplare di tale elenco sarà restituito all'interessato insieme con i titoli e l'altro esemplare verrà immediatamente rimesso al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Elenco dei titoli di debito pubblico prebellico ungherese da coscriversi.

1. Obbligazioni di rendita oro 4 0[0 scadenze 1° gennaio e 1° luglio.
2. Obbligazioni di rendita in corone 1910 4 1[2 0[0 scadenze 1° giugno e 1° dicembre.
3. Obbligazioni di rendita in corone 3 1[2 0[0 con scadenze 1° gennaio e 1° luglio.
4. Obbligazioni di rendita in 4 valute (corone, marchi, franchi, sterline) 1910 4 0[0 scadenze 1° marzo e 1° settembre
5. Obbligazioni di rendita in 4 valute (corone, marchi, franchi, sterline) 1913 4 1[2 0[0 scadenze 1° aprile, 1° ottobre.
6. Obbligazioni di rendita ammortizzabile in 4 valute (corone, marchi, sterline, franchi) 1914 4 1[2 0[0 scadenze 1° marzo, 1° settembre.
7. Obbligazioni ammortizzabili per lo sgravio fondiario 4 1[2 0[0 emissione 1889, scadenze 1° maggio, 1° novembre.
8. Obbligazioni nominative 4 1[2 0[0 emesse nel 1912 a beneficio di città e di comuni ungheresi per indennizzo per gli aboliti diritti sulle bevande alcooliche, rimborsabili con permesso dei Ministeri degli affari interni e delle finanze.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 15 febbraio 1922 in Lingua, provincia di Messina, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 26)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	98363	65 —	Bajetto *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Torino. Vincolata	Bajetto *Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. Vincolata
3,50 0[0 »	685066 689849	336 — 234 50	Corsi *Lina*, Carlo, Giovanni di Giuseppe-Camillo, minori, sotto la patria potestà della madre Lanciani Marianna, moglie di Corsi Giuseppe-Camillo, dom. a Chieti e figli nascituri da detti coniugi	Corsi *Maria-Lina-Anna*, Carlo, Giovanni di Giuseppe-Camillo, minori, ecc., come contro
»	291652	280 —	Romano Angelina fu *Antonio*, nubile, dom. a Messina *Annotazione.* La presente rendita è vincolata come dote costituitasi dalla titolare con atto 2 dicembre 1896, rog. Salvatore Antonino, notaro in Messina, e inoltre è vincolata ai termini d ll'art. 11 del testo unico approvato col R. decreto 1° gennaio 1892, n. 3, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare ed il signor *Calderone Michele* fu Angelo, brigadiere delle guardie di finanza, ecc.	Romano Angelina fu *Antonino*, nubile, dom. a Messina *Annotazione.* Come contro ..... pel matrimonio da contrarsi dalla titolare col sig. Calderone Michele fu Angelo, *altrimenti detto anche Caldarone* Michele fu Angelo, brigadiere, ecc., ecc.
»	267389	595 —	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Raoul* di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal detto *Guglielmo* e da sua moglie Eugenia Vais, dom. in Alessandria d'Egitto, con usufrutto vitalizio ad Eugenia Vais fu Alessandro, moglie di Guglielmo Sierra	Sierra, Adriano, Arturo, Gino e *Aron-Raoul di Angelo-Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Eugenia Vais fu Alessandro, moglie di detto Angelo-Guglielmo Sierra, dom. in Alessandria d'Egitto, con usufrutto vitalizio, come contro
» »	249363 272151	98 — 21 —	Caglià Pietro di *Antonio*, dom. a Caltanissetta	Caglià Pietro fu *Antonino*, dom. a Caltanissetta

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stato denunciato che il buono 5 0[0 triennale quinta emissione n. 150 di L. 3500, è stato erroneamente intestato a Santucci Nello fu Natale, minore, sotto la tutela dell'ava Menconi Beatrice fu Giuseppe, vedova di Santucci Battista, mentre doveva invece intestarsi a Santucci Giulio Enrico Giuseppe vulgo Nello fu Natale, ecc. ecc.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi ragione, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 1° febbraio 1922

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

In seguito ad atto di notorietà 17 giugno 1921 innanzi la pretura di Mantova, 1° mandamento, risulta che Paris Anna, Adelaide, Natalia fu Pietro e di Petruzzi Ernesta, viene comunemente chiamata col nome di Anita, e che la stessa è proprietaria del buono del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 919 di L. 3500 intestato a Paris Anita fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Petruzzi Ernesta, vedova di Paris Pietro.

A termini del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, art. 6, dovendosi procedere alla rettifica di detto buono, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà all'annullamento del buono errato ed al rilascio di un nuovo buono con l'intestazione come all'atto notorio suddetto.

Roma, 7 febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 24).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	142880	1000 —	Borelli Margherita fu *Alverto*, ved. di Carlo Ile, dom. a Torino	Borelli Margherita fu *Uberto*, ecc., come contro
3.50 0[0	709077	350 —	Vattuone *Rachele* fu Giovanni Battista, ved. di Mina Giuseppe, dom. a Roma	Vattuone *Virginia-Maria-Rachele* fu Giovanni Battista, ved., ecc., come contro
»	122803	560 —	*Auletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli	*Lauletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli
Cons. 5 0[0	228420	115 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano); con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Carlo-Giacomo*	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Giacomo*
»	228421	355 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano)	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, **n. 926**;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, **n. 796**;

Veduto il R. decreto **13 febbraio 1921**, **n. 197**, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario.

Decreta:

Sono banditi i concorsi per professore straordinario:

a) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1° alla cattedra di diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari;

2° alla cattedra di economia politica nell'Università di Sassari;

b) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica nell'Università di Sassari;

2° alla cattedra di chimica generale nell' Università di Sassari;

c) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla cattedra di pedagogia nella R. Università di Messina;

d) nelle Facoltà di scienze:

1° alla cattedra di antropologia nella R. Università di Roma;

e) nelle Scuole di farmacia:

1° alla cattedra di chimica farmaceutica della R. Università di Cagliari;

f) nel R. Istituto tecnico superiore di Milano:

1° alla cattedra di costruzioni elettro-meccaniche.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 15 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 23 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO

Direttore: **DARIO PERUZY.** — **Tipografia delle Mantellate.** — **TOMINO RAFFAELE**, *gerente*.